

(OMISSIS)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 8/02/2017, il Tribunale di C. confermava la sentenza, emessa in data 25/01/2016 dal Giudice di Pace locale, con cui l'avv. Tizio era stato dichiarato responsabile del reato continuato, al medesimo ascritto, ex art. 81 cpv, 595, c. 1 e 2 c.p., 61 n. 10 c.p., per aver offeso, comunicando con più persone, la reputazione di Caio, Sost. Proc. presso la Procura di P., accusandolo di aver abusato delle sue funzioni, svolte con negligenza, al fine di danneggiare l'imputato, consentendo a Mevio, ex Sindaco del Comune di B., di porre in essere gravi abusi edilizi, affermazioni - indicative di un intento di persecuzione e di un'incapacità, unita a irresponsabilità, del magistrato - contenute in plurimi scritti, dettagliatamente indicati nel capo di imputazione, depositati nell'ambito di procedimenti, pendenti presso i Tribunali di C. e di P., oltre che in una Nota, depositata il 24/07/2012, indirizzata al C.S.M. e al Presidente dell'A.N.M. e in una memoria difensiva, depositata il 6/08/2012 presso la cancelleria del G.U.P. del Tribunale di P..

Segnatamente, il Tribunale, nella sentenza impugnata evidenziava, per un verso, l'inapplicabilità al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. e, sotto altro profilo, il tenore fortemente lesivo della persona di Caio, descritto come soggetto incapace e in mala fede, in quanto dedito a favorire interessi privati piuttosto che pubblici.

2. L'avv. Tizio ha proposto ricorso per cassazione, in proprio, allegando vizi di legittimità, ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., per erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 124 c.p., nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, contenuta nel provvedimento impugnato.

Per la precisione, il ricorrente, dopo aver fatto riferimento alla querela presentata dalla moglie Tizia, assistita dal medesimo, in relazione ad abusi edilizi consistiti in un'edificazione, eseguita dalla famiglia del Mevio, su un lotto contiguo a quello di proprietà della querelante e in effetti ricompreso in zona inedificabile, in quanto destinato a verde attrezzato, sottolinea, per un verso, il silenzio, serbato dal P.M., dott. Caio, sulle innumerevoli denunce presentate dalla parte assistita dall'esponente, e, sotto altro profilo, la falsità della concessione edilizia, rilasciata al Mevio e ai figli del medesimo, e la nomina a direttore dei lavori dell'ex messo comunale Sempronio, nomina avvenuta "contra legem".

I giudici di merito avrebbero omesso di elencare i fatti, in particolare il fatto che il P.M., dott. Caio, aveva convalidato la tesi del Mevio, secondo la quale il Sempronio, dopo la scadenza dell'Incarico, in *prorogatio* e in assenza del dirigente comunale competente, aveva legittimamente firmato la concessione edilizia n. 1, del 4/01/2010.

Ad avviso del ricorrente sarebbe evidente il vizio di eccesso di potere nella predetta attività amministrativa, coadiuvata dal lavoratore socialmente utile Tullio, trasformato in tecnico in violazione delle normative vigenti, e, alla luce di tutto ciò, emergerebbe il silenzio colpevole del P.M., congiunto all'archiviazione delle varie posizioni, stigmatizzato dall'odierno ricorrente, a fronte della gravità dell'abuso, sfociato nella realizzazione a fini speculativi di ben 11 appartamenti, contro gli interessi generali della collettività.

Nella sostanza, afferma il ricorrente, si è trattato di legittime manifestazioni di pensiero, consistenti in critiche dell'operato del magistrato, per di più connesse al riscontro di gravi danni, subiti dalla proprietà della famiglia di Tizio, oltre che di danni, subiti dai contribuenti italiani, a seguito dell'ammissione di plurimi accertamenti tecnici, di fatto rivelatisi inutili agli effetti della procedura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Non si ravvisa, nel provvedimento impugnato, alcuna violazione della legge penale né, tanto meno, la dedotta illogicità e incongruità motivazionale.

Correttamente i giudici hanno posto in evidenza, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte nell'ambito del procedimento e della documentazione acquisita, che le espressioni, riportate nei capi di imputazione, indicative di incapacità e irresponsabilità, oltre che di mancanza di imparzialità in qualità di magistrato, sono, di per sé sole, gravemente offensive della reputazione della persona offesa, in quanto estranee ad ogni limite di continenza. Quest'ultimo dato, ha osservato il Tribunale, esclude la ravvisabilità del diritto di critica, da esercitarsi pur sempre mediante l'uso di termini riconducibili ad espressioni ordinarie e non di per sé offensivi.

In tale contesto non risulta alcun margine per la valutazione delle vicende, esposte dal Tizio nell'odierno ricorso.

Segnatamente, secondo il giudice del merito, il Tizio non si sarebbe limitato a formulare delle accuse nei confronti della P.O., ma si sarebbe dilungato in giudizi, indicativi di una grave lesione dei valori personali, in quanto pubblico ufficiale indicato come soggetto in mala fede, oltre che incapace.

L'esimente di cui all'art. 598 c.p., così come affermato dal tribunale, non si applica alle espressioni calunniatrici, limitandosi a scriminare le offese, poste in correlazione con l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 29235 del 19/05/2011 - dep. 21/07/2011, P.M. in proc. Ciccio' e altri, Rv. 250466).

Il provvedimento impugnato, nell'individuazione degli elementi oggettivo e soggettivo della diffamazione, risulta, perfettamente in linea sia con le regole di diritto sia con i principi che sovrintendono la logica, alla quale occorre uniformare la tecnica motivazionale.

2. Si deve quindi procedere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con contestuale condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione, che si reputa equo determinare in € 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso il 14/05/2018